RG N. 75/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi — Presidente

dott. Enrico Vernizzi — Giudice rel.

dott. Angela Casalini — Giudice

nel giudizio n. 36-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. (02478610583) con il patrocinio dell'avv. ENRICO BOCCHINO (BCCNRC66C31D969G) e dell'avv. MARCO DI VITA (DVTMRC82D03E463V) elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via P.A.Conti n.13 presso lo studio dell'avv. MARCO DI VITA, presso i difensori;

RICORRENTE

nei confronti di

TRE ELLE DI MIA S.R.L. E C. S.N.C. (00921190344) con sede in SALSOMAGGIORE TERME (PR) VIALE CAVOUR 1 cap 43039;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di TRE ELLE DI MIA S.R.L. E C. S.N.C.;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio: a) notifica a TRE ELLE DI MIA S.R.L. E C. S.N.C. a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 9 marzo 2026 (al riguardo è irrilevante che la resistente sia stata cancellata dal Registro Imprese in data 4 marzo 2026 atteso che ai sensi dell'art 33 comma II CCII è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione); b) notifica al socio illimitatamente responsabile MIA SRL a cura della ricorrente presso la sede risultante dal Registro Imprese in data 18 marzo 2026);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

considerata irrilevante la circostanza che la resistente, come da visura CCIAA in atti , risulti cancellata dal Registro delle Imprese in data 4 marzo 2026 atteso che, a norma dell'art. 33 comma I e II CCII, la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, coincidente per gli imprenditori con la cancellazione dal Registro Imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l'anno successivo;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di: "affitto d'azienda ed immobili propri";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;

b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) sussistenza dello stato di insolvenza;

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII (il credito della ricorrente ammonta ad € 282.744,00);

b) la verifica delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone una preventiva valutazione del materiale acquisito ex artt. 42 e 367 CCII al fine di evitare, tra l'altro, liquidazioni a carico di soggetti privi dei requisiti dimensionali necessari (art 2 comma I lett d CCII); il giudice, anche nell'ottica di individuare, previa domanda del ricorrente, la procedura liquidatoria adeguata alla condizione del debitore (liquidazione giudiziale o liquidazione controllata), è dunque chiamato, d'ufficio, ad una valutazione non formalistica del materiale acquisito, funzionale ad verifica del complesso degli elementi oggettivi (oggetto sociale, inattività dell'impresa, assenza di ricavi rilevanti o di personale, risultanze delle visure e della documentazione comunque acquisita ex art 367 CCII) idonei a circoscrivere i limiti dimensionali dell'impresa resistente; ove il mancato superamento dei suddetti limiti non emerga con certezza all'esito dell'esame dei dati e delle informazioni acquisiti d'ufficio, in particolare ove le suddette informazioni non risultino complete o sufficientemente univoche, eventualmente anche in ragione di pregresse condotte del debitore (omesso deposito dei bilanci), deve ritenersi tuttavia che quest'ultimo rimanga gravato dell'onere di provare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla disciplina della liquidazione giudiziale; in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione del disposto dell'art. 15, comma IV, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV[1] CCII, si risolve infatti in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato, ove detta prova non emerga

[1] *"Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata".*

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

altrimenti dal materiale acquisito d'ufficio, della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); in tema di apertura della liquidazione giudiziale la Suprema Corte ha recentemente ribadito che ai fini della verifica della sussistenza dei limiti dimensionali *"… le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali insolventi "che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)". Pertanto, nel dubbio sui requisiti dimensionali (dubbio al quale ben può dare corpo, almeno per una società di capitali, la mancanza dei bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere senz'altro aperta"* (Cass. 26 novembre 2025 n 30962 in www.dejure.it; v. anche Cass 23418/2026); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili alla attuale disciplina, è stato del resto più volte chiarito che benché i bilanci "*non abbiano certamente valore di prova legale*" essi tuttavia costituiscono *"la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi*" (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020); poste le superiori premesse, nella vicenda in esame deve rilevarsi come la resistente, società di persone non soggetta all'obbligo del deposito del bilancio d'esercizio, non costituita in giudizio, non abbia prodotto alcun documento da cui desumere il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 comma I lett d) CCII; le dichiarazioni dei redditi, acquisite d'ufficio, non offrendo una fedele rappresentazione della situazione debitoria dell'impresa, appaiono poi inadeguate a fornire la prova dei requisiti dimensionali (Cass. 30541/2018), particolarmente in mancanza di ulteriori scritture contabili o documenti di riscontro, idonei a suffragarne l'attendibilità; deve dunque ritenersi che, all'esito dell'istruttoria condotta d'ufficio, non sia emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII; né la resistente ha altrimenti assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante quanto ad esenzione dalla disciplina di cui all'art 121 e ss CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti per € 282.744,00; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 7.822,75 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione dell'8 ottobre 2026); c) dalla presenza di esecuzioni definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (R.G. Es Imm. 14/2024; V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 10 marzo 2026); d) dai plurimi decreti ingiuntivi (R.G. 1548/2024 – D.I. 675/2024; R.G 609/2025 – D.I. 305/2025) emessi dall'intestato Tribunale (e dichiarati esecutivi ex art 647 c.p.c.) nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili del 9 marzo 2026); e) dall'intervenuta cancellazione della società dal Registro Imprese nonostante il rilevante debito tributario; elementi che inducono a ritenere come la

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

complessiva situazione debitoria non consenta, a fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori;

considerato che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili (MIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE) a norma del disposto dell'art. 256 CCII;

ritenuto di indicare come curatore il dott. GIOVANNI MARCHESINI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di TRE ELLE DI MIA S.R.L. E C. S.N.C. (00921190344) con sede in SALSOMAGGIORE TERME (PR) VIALE CAVOUR 1 cap 43039 in persona del legale rappresentante pro tempore MIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (12696111009) nonché, ex art 256 CCII, del socio illimitatamente responsabile MIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (12696111009) con sede in ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, CAP 00145 in persona del legale rappresentante pro tempore PIRAS UGO (PRSGUO68T12B354D);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. GIOVANNI MARCHESINI (MRCGNN89D18G337L) con studio in VIA LINATI,7 43125 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10 febbraio 2027 ore 11.20 ;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 11 novembre 2026

Il Giudice rel. — Il Presidente

Enrico Vernizzi — Antonella Ioffredi

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768